

La vita di caserma

Su «Bergamo-oggi» di mercoledì 24.6.81 nell'articolo «Si cerca di migliorare la vita nelle caserme», rispondendo ad una domanda riguardante i Cobar (gli organismi di rappresentanza militare che «dovrebbero portare la democrazia nelle caserme»), il generale Canino dice: «Questi organismi, in cui vengono rappresentati anche militari di leva, fanno le loro proposte e vengono senz'altro ascoltati. Anzi, io ho una grande fiducia nei Cobar (...)».

Per poter verificare queste affermazioni, è indispensabile analizzare e chiarire cosa siano questi Cobar.

Prima di tutto va detto che sono stati istituiti e sono entrati in funzione soltanto nel 1980 in base alla legge n. 382 del 11.7.78, che riguarda le norme di principio della disciplina militare.

Questa legge ha aspettato ben due anni prima di diventare operante e molti speravano che portasse un reale cambiamento all'interno delle strutture delle Forze Armate.

In questo scritto prenderò in esame alcuni articoli fondamentali di tale legge, che palesemente mostrano quanto quell'aspettativa sia andata delusa.

Art. 1: «E' istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare rientra tra i doveri di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula richieste e avanza proposte (...)».

Come si può facilmente notare, oltre alla mancanza di potere decisionale dei rappresentanti, è ribadita in ogni caso la loro subordinazione al comandante di reparto.

L'art. 6 tratta della composizione dei Cobar e viene specificato la proporzionalità con la quale negli stessi vengono assegnati i posti per ogni singola categoria. Il criterio usato ha ben poco a che fare con un metodo democratico: i militari di leva hanno un rappresentante ogni 500 unità, i sottufficiali ogni 250 e gli ufficiali ogni 125. Tutto ciò finisce ancora una volta per premiare il «grado» e lo conferma il fatto che la carica di presidente del Cobar non è elettiva, ma è attribuita al più elevato in grado tra i delegati.

L'art. 8 elenca le competenze degli organismi di rappresentanza, che sono relative ad istanze di carattere generale, da cui vengono escluse le materie concernenti: l'ordinamento, il rapporto gerarchico funzionale, l'addestramento, il settore logistico operativo, l'impiego del personale e le operazioni.

Si tratta, cioè, proprio dei campi e settori in cui vengono consumati tutti i ricatti e le intimidazioni verso i militari.

L'art. 10 è suddiviso in sei punti e regola gli effettivi compiti dei Cobar. Il primo punto tratta della conservazione del posto di lavoro durante il servizio militare, ed è ovviamente molto inconsistente se non irrealizzabile, in quanto non specifica come i Cobar possano intraprendere azioni sindacali per i problemi del lavoro di tanti militari: non è affatto chiaro, ad esempio, come possa un Cobar trattare e occuparsi di tali problemi, trovandosi i militari spesso a distanze di centinaia di chilometri dal proprio ambiente. Il secondo punto tratta delle provvidenze per gli infortuni e le infermità subiti in servizio o per cause di servizio.

Vien da chiedersi se, prima di discutere di provvidenze, non sia doveroso occuparsi di prevenzione. Ma si sa: gli «infortuni» causati da «colpi di arma da fuoco», «incidente durante le esercitazioni militari», ecc., sono strettamente connessi ai compiti e alle funzioni dell'esercito. Pertanto tali accadimenti, oltre all'enorme e spaventoso aumento dei «suicidi» nelle caserme, vengono sottaciuti se non completamente ignorati, quasi si trattasse di eventi naturali e ineluttabili o dovuti al caso.

Per quanto riguarda i restanti punti, essi trattano delle attività culturali, ricreative, dell'organizzazione delle sale convegno e mensa, delle condizioni igienico-sanitarie. Al di là delle dichiarazioni vuote o astratte (attività anche a favore dei familiari), si può dire che si tratta di problemi anche importanti (visto che i soldati sono costretti a vivere in edifici spesso vecchi, mancanti di riscaldamento o con impianti non funzionanti, carenti di servizi igienici adeguati e con mense spesso in condizioni disastrose, per cui le malattie infettive, le polmoniti, le ulcere e le gastriti sono all'ordine del giorno), ma a che serve se i Cobar non hanno alcuna possibilità di decidere in merito?

Il massimo che si può ottenere è di venire «senz'altro ascoltati»...

L'art. 12 determina i limiti del mandato dei rappresentanti e pone delle restrizioni che riducono veramente al minimo gli spazi e le possibilità di azione dei Cobar.

E' infatti posto divieto di:

a) formulare pareri e proposte

che esulino dai campi trattati dall'art. 6;

b) rilasciare comunicati o dichiarazioni e aderire ad adunanze al di fuori degli organi di appartenenza;

c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze Armate.

A questo punto credo sia chiaro come i limiti e le contraddizioni di questa legge siano tali da nullificare ogni discorso sulla «democrazia nelle caserme».

Basti pensare che qualsiasi sistema serio di rappresentanza prevede la possibilità di assemblea (che è poi un diritto costituzionale...), così che possa essere effettuata una delega basata sul volere dei rappresentanti.

Tutto ciò in caserma è vietato e i delegati, per essere i portavoce delle esigenze dei soldati, devono contattare ad uno ad uno tutti i militari, senza la possibilità di un confronto capace di mettere in luce i problemi esistenti.

Per non parlare del fatto (certamente molto «democratico»...) che la partecipazione al voto è obbligatoria (chi trasgredisce viene punito). Ecco spiegate, tra l'altro, le altissime percentuali di affluenza alle urne durante le elezioni per i Cobar.

In conclusione almeno una domanda: come è possibile cambiare dall'«interno» (perché questo è il nodo della questione) una istituzione in cui non è consentita alcuna espressione collettiva e ogni persona è soggetta ad un controllo totale da parte di una gerarchia militare fondata sull'autoritarismo e su metodi antidemocratici?

Rocco Artifoni